

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

DAC 6: gli elementi distintivi che interessano i trust

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

LE VARIABILI FISCALI NELLA PIANIFICAZIONE DEI GRUPPI MULTINAZIONALI

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

La **DAC 6** annovera una serie di casistiche che portano alla **segnalazione anche in ipotesi di trust**. Le casistiche più delicate attengono ai **criteri distintivi di cui alla lettera D**, ossia a quelli volti a **confondere le acque in merito alla trasmissione delle informazioni DAC2 CRS**, oppure in tema di **corretta individuazione del titolare effettivo**. Sotto questo profilo la [circolare 2/E/2021](#) non offre molti spunti innovativi, segnalando piuttosto le casistiche già proposte dal [D.M. 17.11.2020](#).

L'elemento distintivo D, punto 1, c) è così definito: *“la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che **non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari**”*.

La Sezione I dell'Allegato A, lettera M al citato D.M. propone quale esempio il caso di un **trust** che paga conti o fatture **per conto di un beneficiario**. L'ipotesi è chiara. Se il trust Alfa è **residente in Italia** e attribuisce delle somme al beneficiario fiscalmente residente all'estero, l'evento troverà puntuale **segnalazione** ai fini CRS. Ebbene, per evitare detta segnalazione, il trustee potrebbe **pagare direttamente delle spese per conto del beneficiario**.

Il criterio distintivo D.1.f) contempla i meccanismi che possono inficiare **l'adeguata verifica dei titolari effettivi**. La Sezione I dell'[Allegato A](#) del D.M., lettera H, propone il seguente esempio: *«Un meccanismo elaborato per indurre in errore un'istituzione finanziaria circa i reali beneficiari di un trust, all'atto dell'apertura del conto. Ad esempio, nel caso in cui, **all'apertura del conto**, risulti un **ente di beneficenza quale unico beneficiario discrezionale** e, in seguito, l'ente di beneficenza **venga sostituito con i reali beneficiari, senza informare l'istituzione finanziaria presso cui il conto è detenuto**. La commercializzazione di una società che ha lo scopo di beneficiare automaticamente dello status di entità non finanziaria attiva nella giurisdizione di costituzione»*.

L'ipotesi appare invero un po' **estrema**. Un trust del genere, se redatto in Italia, presenterebbe dei **grossi profili di incertezza ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione** e dovrebbe

anche fare i conti con il **divieto del mandato a donare di cui all'[articolo 778 cod. civ.](#)**, sempre che tale sostituzione sia assegnata al *trustee*.

La [circolare 2/E/2021](#) segnala che per beneficiari del trust si intendono coloro che, al momento dell'apertura del conto, sono **titolari di diritti verso il trustee** o che lo diventano successivamente. E ciò anche per coloro che sono **titolari di diritti verso il trustee**, sebbene non inclusi nella categoria "beneficiari" definita nell'atto costitutivo. L'Agenzia mostra consapevolezza del fatto **che un soggetto potrebbe essere titolare di diritti di attribuzioni di somme**, magari al verificarsi di precise condizioni, pur non essendo tecnicamente espressamente qualificato come **beneficiario**. Tale tecnica redazionale degli atti permette, ad esempio, di **escludere taluni da diritti di nomina del guardiano ma non dal diritto di percezione di frutti o in generale di somme dal trust**.

La lettera D, punto 2 contempla i casi che coinvolgono **l'utilizzo di veicoli societari o accordi giuridicamente vincolanti che consentono di schermare il reale detentore di asset** non necessariamente produttivi di redditi di natura finanziaria (ad esempio proprietà immobiliari), che dunque non rientrano nel contesto della disciplina sullo **scambio automatico di informazione sui conti finanziari**.

L'Allegato A del D.M. annovera tra gli **esempi di meccanismi che utilizzano una struttura offshore opaca**, il caso del trust in cui **un trustee gestisce il trust in base alle istruzioni di un altro soggetto, non riconosciuto come trustee o protector in base all'atto costitutivo del trust**.

Potrebbe essere il caso in cui l'atto istitutivo del trust prevede che il *trustee*, per operare, sia tenuto a **chiedere forme di consenso o autorizzazioni più o meno intense a soggetti diversi dal guardiano**. La casistica potrebbe invero essere interpretata come la classica ipotesi del **trust interposto**. Ovviamente, ad avviso di chi scrive, **il problema ai fini della DAC6 si pone soprattutto se il trustee occulto è diverso dai soggetti che già sono identificati come titolari effettivi**.